

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 8 febbraio 1966 concernente un ricorso contro
la dichiarazione della pubblica utilità, delle opere di sistemazione
e di pavimentazione della Carrale Bacilieri a Bellinzona

(del 3 giugno 1966)

1. Con risoluzione del Consiglio di Stato n. 7369 del 22 dicembre 1964, dedotto al giudizio del Gran Consiglio con ricorso 12 gennaio 1965 della signora Angiolina Campana - Pattaroni, veniva concessa la pubblica utilità e la facoltà di percepire contributi per l'opera di sistemazione e pavimentazione della Carrale Bacilieri a Bellinzona.
2. Con il ricorso che ci occupa la ricorrente chiede in via principale che la pubblica utilità venga negata e, in via subordinata, che si limiti alla pavimentazione a tappeto bituminoso dell'attuale sedime stradale e ad attuare quelle effettivamente minime correzioni stradali indispensabili, adducendo, in sostanza:
 - a) Che è assai discutibile che i limiti di ml. 5.70 per il campo stradale e ml. 1.50 per il marciapiede rappresentano dei limiti minimi per la sistemazione, con criteri moderni, della Carrale Bacilieri, a Bellinzona, soprattutto se si considera che Via Ospedale è tale solo per la maggior parte del percorso in quanto nell'ultimo tratto, esattamente al passaggio tra la proprietà della ricorrente e quella del signor Ulisse Ghisletta, Via Ospedale, per un percorso di ml. 50 è larga solo ml. 5.40;
 - b) Che il traffico della frequentatissima cantonale Via Ospedale, percorsa da numerosi veicoli e pedoni che si recano all'Ospedale San Giovanni, non è da paragonare al traffico locale che circola sulla carrale Bacilieri, quindi la progettata larghezza di ml. 7.20 di quest'ultima strada, è da ritenersi eccessiva per rapporto ai 5.40 dell'ultimo tratto della Via Ospedale;
 - c) Che la soluzione proposta è costosa e non risolve affatto il problema della circolazione stradale in quella zona in quanto non si è voluto affrontare e risolvere tutto il problema della circonvallazione attinente con la zona dell'Ospedale.
La nuova Carrale Bacilieri agevolerebbe praticamente solo il traffico locale, per la qual cosa sarebbe sufficiente, almeno per la parte superiore della Carrale, la pavimentazione bituminosa dell'attuale sedime stradale;
 - d) Il danno economico che verrebbe a subire la sua proprietà sarebbe rilevante per l'avvicinamento del campo stradale alla casa di abitazione.
3. Il Municipio di Bellinzona, come chiaramente traspare dalla relazione tecnica, premesso come le condizioni della strada siano assai precarie a causa del tracciato tortuoso e del fondo sconnesso; visto il risveglio edilizio in atto da alcuni anni nella zona di Ravecchia e l'intensità sempre crescente del traffico veicolare interessato a questa zona, reputa non solo necessaria ma bensì urgente l'opera.
Inoltre la necessità dell'allargamento e della correzione della Carrale Bacilieri è già stata sancita nell'ambito dell'evasione dei ricorsi presentati contro il progetto di Piano regolatore, quale alternativa all'abolizione dell'allora previsto diretto collegamento tra la piazzetta Fontana e l'Ospedale, inoltre, il nuovo

tracciato può considerarsi, in relazione alle esigenze immediate e future scattanti dalla funzione di questa strada e dalle condizioni topografiche non troppo favorevoli, soddisfacente tale da consentire un traffico ordinato e favorevole. Lo spostamento notevole del nuovo tracciato rispetto a quello attuale in prossimità del Grotto Malakof libera una discreta area che può essere vantaggiosamente impiegata per la creazione di un piccolo posteggio di circa 7 posti e di una aiuola fiorita.

La Commissione della Legislazione, circa le critiche di natura tecnica espresse nel ricorso, ha preso atto di un parere chiesto dal Dipartimento di giustizia allo studio dell'ing. Maderni-Scala in Massagno. Detto studio si è così espresso:

« La ricorrente contesta anzitutto, nel suo ricorso, la larghezza stradale ritenendola eccessiva per confronti con altre strade e specialmente con la Via Ospedale.

Dagli atti abbiamo rilevato come il progetto preveda una larghezza stradale di m. 7.20 complessiva suddivisa in m. 5.70 per il campo viabile e m. 1.50 per il marciapiede.

Per la determinazione del tipo normale di una strada ossia della sua larghezza, fanno stato le norme emanate da parte dell'associazione svizzera dei professionisti stradali. Queste norme prevedono per le strade urbane una larghezza normale del campo viabile di m. 6 e per le zone di minore intensità di popolazione una riduzione a m. 5.50 ritenuto che la lunghezza stradale non abbia ad oltrepassare i m. 300.

Nel nostro caso, dovendo servire la strada non solo per la popolazione locale, ma anche come strada di circonvallazione, la larghezza del campo viabile, fissata in m. 5.70 dal Municipio di Bellinzona, è da considerarsi come il minimo indispensabile ed inferiore alle norme dei professionisti stradali.

Il fatto che altre strade della località e specialmente la Via Ospedale, abbiano delle larghezze del campo viabile di soli m. 5.50 ed anche meno, non può tecnicamente costituire un esempio per far ridurre la larghezza della Carrale Bacilieri.

Gli errori fatti in precedenza non devono indurre il Comune di Bellinzona a commetterne degli altri ».

Preso atto del suddetto rapporto, esaminati attentamente gli atti e constatato come formalmente nessun appunto può essere mosso alla procedura in corso, la Commissione della Legislazione ritiene che le obiezioni dei ricorrenti non abbiano fondamento, ragione per cui vi proponiamo la reiezione del ricorso interposto contro la dichiarazione della pubblica utilità delle opere di sistemazione e di pavimentazione della Carrale Bacilieri a Bellinzona.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Barchi — Bignasca — Franzì — Induni
— Masoni — Scaccì — Staffieri —
Tamburini